

N. R.G. 13490/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO

SEZIONE TERZA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13490/2024

Oggi all'udienza **del 20 aprile** tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;

visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;

lette le note scritte depositate dal procuratore di parte ricorrente;

Il G.O.T.

Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito:



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

Terza sezione civile

Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N° 13490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa

da

Parte_1 - P.I. **P.IVA_1** - con sede in Palermo via Villa Malta 15, in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, Ing. **CP_1**, elettivamente domiciliata in Palermo nella Via Marchese di Villabianca n. 98, presso lo studio dell'Avv. Davide De Caro, C.F. **C.F._1**, PEC: **Email_1** FAX: 091 6260211, che la rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato in forma cartacea ed allegato al fascicolo telematico.

opponente

Contro

Controparte_2 con sede in Catania, Via Barletta n. 7, c.f. **P.IVA_2**, p. IVA **P.IVA_3**, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. **Controparte_3**, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 3 giugno 1951, elettivamente domiciliata in Catania, Via Bruno Monterosso n. 10, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Donzuso (c.f. **C.F._2**, che la rappresenta e difende per procura rilasciata su supporto cartaceo, autenticata con firma digitale e congiunta allegata al fascicolo informatico

opposta

OGGETTO: opposizione a precetto.

CONCLUSIONI

Per l'opponente **Parte_1** *"Accertata e dichiarata l'improponibilità dell'azione esecutiva per l'eccepita clausola ettere gli atti alla competente Corte Arbitrale ponendo l'onere di riassunzione a carico delle parti; In subordine annullare il precetto per violazione dell'accordo di arbitrato. In ulteriore subordine, rigettare la pretesa creditoria per insussistenza del debito*

Per la convenuta opposta **CP_2** : *in via pregiudiziale, respingere le eccezioni di improponibilità dell'azione esecutiva e di nullità del precetto impropriamente formulate dalla società opponente e, per contro, proprio in virtù della clausola arbitrale contenuta nel titolo esecutivo stragiudiziale, voglia accogliere l'eccezione di arbitrato sollevata da **CP_2** con la comparsa di costituzione e risposta, dichiarando l'incompetenza, ai fini della presente opposizione a precetto, dell'adito Tribunale ordinario di Palermo in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 8 del contratto di cessione di ramo d'azienda del 10.7.2012, onerando l'opponente **Pt_1** della relativa riassunzione; in subordine e nel merito, ove l'On.le Tribunale adito ritenesse l' **CP_2** in possesso della propria competenza, voglia comunque rigettare integralmente l'opposizione avversaria, con tutte le domande, eccezioni e istanze proposte da parte opponente, poiché inammissibili, infondate dilatorie e temerarie e, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'efficacia, la validità e la legittimità dell'impugnato atto di precetto e del titolo esecutivo azionato, sia nell'an che nel quantum.*

n ogni caso, con vittoria di spese e compensi, da liquidarsi secondo i parametri ministeriali vigenti, nonché con condanna di parte opponente al risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ricorrendone i presupposti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato , la società *Parte_1* proponeva tempestiva opposizione contro l'atto di precetto notificato in data 16 ottobre 2024 con cui *Controparte_2* le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 34.624,91, in forza dell'atto a ministero Notaio *Persona_1* del 10.07.2012, Rep. 151.364, Racc. n 18.634, munito di formula esecutiva, con cui *Controparte_2* aveva ceduto ad essa opponente un ramo d'azienda, instando per l'accoglimento delle domande di cui alle conclusioni sopra trascritte.

A sostegno della proposta opposizione la *Parte_1* deduceva ed eccepiva in via pregiudiziale e di rito, la nullità/invalidità del precetto per la clausola compromissoria contenuta nel titolo esecutivo azionato da controparte e sottoscritto da entrambe le parti;- in via subordinata , e nel merito, l'insussistenza di qualsivoglia credito in capo alla precettante . Si costituiva nel presente giudizio *Controparte_2* contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed instando per il rigetto di ogni eccezione/domanda dell'opponente, replicando in particolare che l'arbitrato previsto nella clausola compromissoria invocata dalla *Parte_1* non poteva riguardare ed investire l'atto di precetto non potendosi configurare azione esecutiva promossa in forza del titolo esecutivo.

Ciò premesso, va rammentato che, in linea generale, l'opposizione a precetto può configurare sia un'opposizione all'esecuzione ovvero un'opposizione agli atti esecutivi, a seconda che il debitore contesti il diritto del procedente ad agire in executivis o l'ammontare della somma ingiunta con il precetto, ovvero ne chieda la nullità per vizi prettamente formali.

E' noto che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. - minacciata od incoata - ha per oggetto le controversie circa il diritto a promuovere l'esecuzione forzata per l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia del titolo esecutivo o, in genere, per la sopravvenienza di fatti impeditivi, estintivi del diritto all'esecuzione.

Con tale mezzo, l'opponente può dedurre motivi inerenti all'inesistenza del titolo in senso formale, originaria o sopravvenuta, ovvero contestare il diritto del procedente ad agire esecutivamente per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo – ad es. per adempimento della prestazione, novazione dell'obbligazione, prescrizione, transazione ecc. – od eccepire un minor credito.

Ciò posto, ritiene il decidente che l'opposizione sia fondata e vada, pertanto, accolta.

Nel caso di specie, l'opponente contesta il diritto della controparte di agire in via esecutiva in forza del titolo posto a fondamento del precetto opposto.

In particolare, tra i vari motivi dedotti, l'opponente eccepisce innanzitutto la "nullità/invalidità del precetto per la clausola compromissoria contenuta nel titolo esecutivo azionato da controparte e sottoscritto da entrambe le parti" (cfr. conclusioni sopra trascritte, "In via pregiudiziale di rito").

Ebbene, al punto n. 8 dell'atto a ministero Notaio Persona_1 del 10 luglio 2012, Rep. 151.364 – Racc. 18634, registrato presso l'Ufficio di Palermo il 23.07.2012 al n. 5469/1T, iscritto nel Registro delle Imprese di Catania il 23/07/ 2012 , protocollo numero 33.292, concernente la cessione di ramo d'azienda ed allegato in atti, costituente il titolo posto a fondamento del precetto opposto è previsto espressamente che: *"le parti concordano che qualunque controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto verrà demandata alla decisione di un Collegio Arbitrale che giudicherà secondo diritto ai sensi e per gli effetti degli articoli 807 e seguenti del codice di procedura civile, composto da numero 3 componenti; la nomina dei singoli arbitri verrà effettuata dalla CP_2 e dalla Pt_1 per un arbitro ciascuna mentre la nomina del terzo componente verrà demandata al Presidente del Tribunale di Palermo. Rimane salvo ed impregiudicato quanto a legge dispone in tema di mediazione obbligatoria "*

Tale preliminare eccezione sollevata dall'opponente è, dunque, fondata e determina, di per sé, l'accoglimento dell'opposizione, .

Ed invero, la vicenda appare assimilabile all'ipotesi in cui, a seguito di decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto eccepisce la sussistenza di una clausola compromissoria.

In tal caso se, da un lato, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, tuttavia, dall'altro lato, impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, di dichiarare la nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Analogamente, nella specie l'opponente, a fronte della notifica di un precetto fondato su di un titolo extragiudiziale, esecutivo ex lege (art. 474 c.p.c.), legittimamente eccepisce in questa sede (nè avrebbe potuto farlo altrove) l'esistenza di una clausola compromissoria, chiedendo "in via pregiudiziale di rito" la declaratoria di nullità/invalidità dell'atto di precetto opposto.

Ebbene, sulla scorta della documentazione in atti acquisita, ed in assenza alcun ulteriore e diverso elemento di giudizio, ritiene il decidente che la *Controparte_2* in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. *Controparte_3* non abbia, allo stato, diritto di agire in via esecutiva nei confronti di *Parte_1* in forza del titolo posto a fondamento del precetto opposto.

Le spese di lite del presente giudizio, nella misura liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta opposta in applicazione del generale principio sancito dall'art. 91 c.p.c.

P.Q. M.

Il Tribunale di Palermo, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le parti nella causa di cui in narrativa promossa da *Pt_1* [...] contro *Controparte_2* disattesa ogni contraria istanza od eccezione così provvede:

- 1) in accoglimento della opposizione proposta da *Parte_1* dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
- 2) condanna la convenuta opposta *Controparte_2* in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. *Controparte_3*, alla rifusione in favore dell'opponente *Pt_1* [...] delle spese di lite del presente giudizio, ed avuto riguardo alla definizione della causa sulla questione pregiudiziale, si liquidano in complessivi € 1670,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Palermo 21 aprile 2026

Il G.O.P.

Giuseppina Notonica

